

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia
di ordinamento transitorio di
Roma capitale
(Atto del Governo n. 241)**

Settembre 2010
n. 86



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Oggetto)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Organi di governo di Roma capitale)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 (Assemblea capitolina)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4 (Sindaco e Giunta capitolina)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 (Status degli amministratori di Roma capitale)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)</i>	<i>10</i>

PREMESSA

Il provvedimento è munito di una clausola generale di invarianza finanziaria (articolo 6).

Pur tenuto conto della presenza nell'articolato sia di norme suscettibili di determinare risparmi che di norme onerose, va sottolineato che la idoneità della clausola di invarianza finanziaria va verificata e garantita *ex ante*.

Articolo 1 *(Oggetto)*

Il comma 1 riferisce che lo schema reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e successive modificazioni.

Il comma 2 afferma che le norme contenute nel decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.

La RT non si sofferma in particolare sul dispositivo.

Al riguardo, tenuto conto della valenza di mero rilievo ordinamentale delle norme, non vi sono osservazioni.

Articolo 2 *(Organi di governo di Roma capitale)*

L'articolo stabilisce che sono organi di governo di Roma capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Articolo 3 *(Assemblea capitolina)*

Il comma 1 prevede che l'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il comma 2 stabilisce che l'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale e da n. 48 Consiglieri.

Il comma 3 prevede che l'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea e gli altri poteri previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea, che disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni vicarie. La rievoca dalla carica di Presidente è ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

Il comma 4 afferma che l'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

La RT non considera i citati commi.

La relazione illustrativa ribadisce anzitutto che ivi è indicata la disciplina dell'Assemblea capitolina quale organo di indirizzo e controllo politico amministrativo (comma 1).

In merito, la relazione specifica poi che il numero dei consiglieri previsto (al comma 2) è in linea con la normativa vigente che prevede n. 48 consiglieri, a seguito della riduzione del 20% apportata dalla legge n. 191 del 2009, come modificata dal decreto-legge n. 2 del 2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010.

Quindi (al comma 3) la r.i. ribadisce che ivi trova disciplina la figura del Presidente dell'assemblea, prevedendone l'elezione nella prima seduta con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori oltre ai poteri disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea. Sottolinea, inoltre, che ivi è prevista altresì la revoca dalla carica di Presidente per gravi casi di violazione di legge, dello Statuto e del Regolamento dell'assemblea, secondo procedure disciplinate dal Regolamento medesimo.

Infine, (comma 4) si ribadisce che all'Assemblea capitolina è riservata la disciplina, tramite regolamento, dell'esercizio delle funzioni conferite a Roma capitale come previsto dall'art. 24, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che il numero dei consiglieri dell'Assemblea capitolina indicato al comma 2 - come specificato dalla relazione illustrativa - risulta di fatto confermato nella misura che è già prevista a l.v. dal 2011 dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 2, comma 184, della legge finanziaria 2010, non vi sono osservazioni.

Quanto ai commi 1 e 3-4, nulla da rilevare.

Il comma 5 prevede che l'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a dodici.

La RT considera il dispositivo, anzitutto in ordine ai potenziali effetti di risparmio che da questo possono derivare, affermando che il medesimo rinvia allo statuto di Roma capitale il potere di disciplinare i Municipi, quali circoscrizioni di decentramento, ma nei limiti stabiliti dal decreto legislativo, ossia in numero non superiore a dodici.

Allo stato, prosegue la RT, i municipi del Comune di Roma sono n. 19, per cui si tratta di una disposizione suscettibile di produrre risparmi di spesa, in ragione della concreta attuazione che ne daranno le previste fonti normative di Roma capitale, sebbene non sia immaginabile che l'applicazione concreta possa prescindere da un'intermediazione attuativa con fonte locale.

In proposito, la RT conferma quindi che dalla soppressione di n. 7 Municipi deriveranno risparmi di spesa in ragione della concreta attuazione che ne daranno le previste fonti normative di Roma Capitale.

Sul punto, richiama poi la circostanza che, per quanto attiene, in particolare, ai Presidenti dei Consigli di Municipio, ai Presidenti delle Giunte dei Municipi ed agli Assessori municipali, la disposizione ne determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione in ragione, rispettivamente, di n. 7 unità, di ulteriori n. 7 unità e di n. 28 unità.

La RT specifica in merito che l'articolo 27, comma 14, dell'attuale Statuto del Comune di Roma, dispone che le Giunte dei Municipi siano composte, oltre che dai rispettivi Presidenti, da ulteriori n. 4 Assessori ciascuna: pertanto, ne trae la conclusione che, nell'ipotesi in cui lo Statuto di

Roma non subisca modificazioni *in parte qua*, risulteranno per effetto della norma in esame riduzioni per n. 42 unità complessive.

Tuttavia, in merito alla quantificazione dei risparmi che ne conseguono (in termini di indennità, permessi e licenze, rimborsi onnicomprensivi in caso di viaggi, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), la RT afferma che questi sono comunque dipendenti dall'ammontare unitario delle elencate voci, ed innanzitutto le indennità, nelle misure però che saranno solo successivamente determinate.

Pertanto, tali risparmi non sono al momento valutabili.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo è chiaramente suscettibile di determinare risparmi anche per il solo effetto della riduzione del numero delle municipalità e dei connessi organi di governo - sia pure da commisurarsi, nel loro esatto ammontare, solo allorché risulteranno nuovamente determinate le relative indennità - occorre considerare che l'articolo 17, comma 2, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che la relazione tecnica allegata agli schemi di decreto legislativo, attuativi di apposita delega, debbano comunque "dar conto" degli effetti finanziari che ivi si determinano.

Ne consegue che, a rigore, pur considerando le difficoltà del caso, andrebbe fornita una quantificazione - sia pure di massima - dei risparmi conseguibili dal dispositivo, eventualmente considerando gli indennizzi ed i compensi attualmente previsti dalle norme vigenti per i presidenti e gli assessori alle municipalità del comune di Roma, al fine di operare una stima dei predetti risparmi.

Il comma 6 stabilisce che lo statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta, dei Consiglieri assegnati. Lo statuto è pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed è inserito nella raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Il comma 7 prevede che lo statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute e dalle relative votazioni dell'Assemblea capitolina.

Il comma 8 prevede che lo statuto ed i regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano forme di monitoraggio e controllo, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli *standard* e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

La RT non considera nello specifico i richiamati dispositivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che i commi 6 e 7 appaiono di mero rilievo ordinamentale, giova soffermarsi sul dispositivo previsto al comma 8, dal momento che ivi si prescrive l'obbligo della previsione, in sede di elaborazione degli atti statutari da parte di Roma Capitale, di tutti gli strumenti e moduli procedurali idonei ad assicurare il controllo dei livelli essenziali delle prestazioni rese ai cittadini.

In proposito, per i profili di interesse, andrebbe valutato l'impatto della previsione attraverso cui si impone un preciso vincolo alla amministrazione di Roma capitale nella sua autonomia statutaria, chiarendo se essa prefiguri, necessariamente, anche l'esigenza di far fronte, da parte della medesima Amministrazione, a futuri maggiori fabbisogni organizzativi e di funzionamento, che non possono considerarsi già scontati a legislazione vigente¹.

Articolo 4 *(Sindaco e Giunta capitolina)*

Il comma 1 prevede che il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai isolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale del Governo.

Il comma 2 afferma che il Sindaco di Roma capitale partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale, in conformità di quanto previsto dall'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 prevede che la Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati.

Il comma 4 stabilisce che il Sindaco di Roma capitale nomina i componenti della Giunta capitolina, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

Il comma 5 prevede che gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un

¹ In proposito, pur tenendo conto della clausola di neutralità complessiva indicata all'articolo 7 per tutte le norme del decreto, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede che, ogni qualvolta disposizioni normative prevedano espressamente oneri a carico dei bilanci di amministrazioni pubbliche diverse da quella statale, le stesse norme debbano prevedere anche all'indicazione della copertura finanziaria relativa ai rispettivi bilanci, sia annuali che pluriennali.

supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente.

Il comma 6 prevede che la Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

Il comma 7 stabilisce che la Giunta disciplina, con propri regolamenti e in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite con gli appositi decreti legislativi.

Il comma 8 prevede che il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il comma 9 afferma che il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 10 prevede che al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte, all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, tenuto conto del tenore procedurale e ordinamentale delle norme ivi contemplate, non vi sono osservazioni.

Articolo 5

(Status degli amministratori di Roma capitale)

Il comma 1 stabilisce che sono amministratori di Roma capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.

Il comma 2 prevede che al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina si applicano, in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato, le disposizioni del presente decreto. E' stabilito che in nessun caso, comunque, gli oneri a carico dell'Ente per i permessi retribuiti dei

lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superate, per ciascun amministratore, l'importo pari alla indennità di rispettiva spettanza.

La RT si sofferma in particolare sul comma 2, specificando che la norma stabilisce per gli amministratori di Roma che la eventuale spesa per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o enti pubblici economici non possa eccedere, per ciascun amministratore, il limite massimo della indennità di spettanza.

Sul punto, la RT precisa inoltre che il testo vigente dell'articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) non prevede, attualmente, un limite massimo per le somme da rimborsare al datore di lavoro.

Ne segue che il dispositivo è suscettibile di creare effetti di risparmio rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di sola quantificazione, posto che la norma è chiaramente suscettibile di determinare risparmi di spesa, si ribadiscono comunque le riflessioni già formulate in merito all'articolo 3, comma 5, in merito all'esigenza di acquisire una stima, sia pure di massima, degli effetti attesi per effetto del massimale in questione, con l'indicazione dei criteri e parametri adottati nel relativo computo.

Il comma 3 prevede che gli amministratori di Roma capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto che la previsione conferma quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000, non vi sono osservazioni.

Il comma 4 stabilisce che il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta hanno diritto di percepire una indennità di funzione secondo le disposizioni del presente decreto. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

La RT riferisce che il dispositivo prevede che l'indennità di funzione per il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente dell'Assemblea capitolina sia fissata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in base ad una serie di criteri ivi previsti nonché tenendo in debita considerazione gli effetti previdenziali,

assistenziali ed assicurativi che l'assunzione della carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina determina nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che la legislazione vigente già prevede indennizzi per i suddetti incarichi amministrativi, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, va però considerato che il dispositivo provvede alla individuazione degli specifici indennizzi destinati ai soli amministratori del comune di Roma Capitale. Per questi ultimi non è possibile escludere che vengano individuati in misura superiore a quelli spettanti alle analoghe figure delle altre grandi città d'Italia, considerando lo specifico *status* riconosciuto alla capitale e come sembra indicare il successivo comma 5.

Pertanto, sotto il profilo metodologico, pur considerando la clausola di neutralità indicata all'articolo 6 e le altre misure da cui sono attesi risparmi di spesa presenti nel provvedimento, andrebbero acquisiti gli elementi, sia pure in via di prima approssimazione e di stima di "massima", che siano idonei a fornire un quadro dei relativi oneri prevedibili in ragione annua, indispensabile a trarre conclusioni definitive circa l'effettiva adeguatezza dei risparmi indicati a "compensazione" e attesi invece dalle altre misure contenute nel provvedimento.

Il comma 5 prevede che anche i Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa.

La RT si sofferma, anzitutto, sugli effetti d'onere relativi al primo periodo del comma, laddove si prevede che l'indennità di funzione per i consiglieri dell'Assemblea capitolina sia pari a quota parte dell'indennità del Sindaco, il cui onere sarà commisurato all'ammontare *pro capite* che dovrà essere determinato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

La RT afferma poi che i relativi effetti finanziari non sono allo stato determinabili, a causa del fatto che dipenderebbero comunque

dall'attuazione concreta del dispositivo, che è in ogni caso demandata a fonti e ulteriori atti ministeriali o locali.

A ogni modo, sottolinea la RT, al fine di garantire il pieno rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 del decreto, si assicura che l'incremento eventuale delle indennità sarà quindi possibile nei soli limiti in cui i riferiti risparmi saranno effettivamente conseguiti.

Una riflessione di analogo tenore vale in merito al terzo periodo, circa i risparmi conseguibili dalla norma ivi prevista, laddove la RT afferma che l'indennità di funzione dovuta ai consiglieri dell'Assemblea capitolina, dovrà, in forza della previsione, essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, mentre analoga disposizione non è oggi prevista del vigente art. 82, comma 2, TUEL, per i consiglieri comunali, ma soltanto per gli organi di cui al comma 1.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che l'articolo 82, commi 3-5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, già prevede il riconoscimento di un compenso in forma indennitaria ai consiglieri comunali, si confermano le considerazioni metodologiche già formulate a margine del comma precedente, in merito alla impossibilità di produrre una valutazione, in assenza di elementi idonei a valutarne la portata in termini di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Peraltro, per quanto concerne la specifica disposizione in esame, va sottolineato il fatto che la determinazione della indennità di funzione è rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

In merito alla asserita compensazione dei relativi effetti indicata dalla RT - che, in ogni caso, sarebbe assicurata dai risparmi conseguibili per effetto di altre disposizioni ed assicurate dalla garanzia di neutralità del dispositivo di cui all'articolo 6 - si rinvia alle valutazioni a margine del successivo articolo.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della "finanza pubblica.

La RT si limita a ribadire che il dispositivo reca una clausola di invarianza finanziaria, così come, del resto, l'art. 28 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42.

Pertanto, la medesima RT perviene alla conclusione che, anche a fronte di eventuali nuovi o maggiori oneri, questi non potranno comunque eccedere la misura dei risparmi che si produrranno per effetto delle minori spese determinate dall'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto.

Al riguardo, per i profili metodologici e contabili, occorre formulare alcune riflessioni sulla apposizione di clausole di neutralità finanziaria, alla luce di quanto espressamente stabilito, in relazione a norme corredate da dette clausole, dalla legge di contabilità.

In proposito, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive infatti che la relazione tecnica annessa a nuove norme corredate di detta clausola, debba riportare tutti i dati e gli elementi (anche di stima) idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità, principio ribadito dal punto 4.3 della circolare MEF - RGS n. 32 del 13 settembre 2010.

Ciò, a ben vedere, appare ancor più confermato alla luce del caso in esame, laddove, a fronte di possibili oneri, in parte confermati peraltro dalla RT, e connessi in particolare alle disposizioni indicate agli articoli 3, comma 8, e 5, commi 4 e 5, dovrebbero contrapporsi gli effetti di risparmio attesi e riconducibili alle norme indicate all'articolo 3, commi 3 e 5, e 5, comma 2.

Si aggiunge che tale esigenza si impone, a maggior ragione, in virtù della circostanza che la natura giuridica degli oneri contemplati dalle disposizioni richiamate interessa perlopiù diritti soggettivi "perfetti", a fronte dei quali, come è noto, non può essere opposta la insufficienza delle risorse per farvi fronte.

Stante la difficoltà di garantire non solo *ex ante*, ma anche nel corso del tempo la completa neutralità degli effetti di tutte le norme del decreto, può essere valutato se suggerire la previsione di un meccanismo che consenta il mantenimento automatico nel tempo del predetto effetto di neutralità attraverso opportune correzioni normative.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 prevede che, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e da ogni altra disposizione di legge.

Il comma 2 stabilisce che nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad

applicarsi le disposizioni dello statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Il comma 3 prevede che fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco.

Il comma 4 afferma che fino all'approvazione dello statuto di Roma capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina, qualora, per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformulare il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre in particolare soffermarsi sul comma 3 dell'articolo in esame, atteso il mero tenore ordinamentale dei restanti commi.

In particolare, va infatti considerato che il citato comma 3 stabilisce che, per il periodo transitorio previsto nelle more della elezione della assemblea capitolina, la fissazione del numero dei consiglieri del comune di Roma sia ripristinata in n. 60 unità più il Sindaco.

In proposito, si segnala che tale previsione appare formulata in deroga a quanto già stabilito dall'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato alla luce di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in cui si dispone che dal 2011 venga operata una riduzione del numero dei consiglieri comunali del 20 per cento, in attuazione delle riduzioni del contributo ordinario agli enti locali ivi stabilito al comma 183 del medesimo articolo 2 della legge 191 del 2009, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010.

Ne segue che andrebbe richiesta conferma circa la neutralità degli effetti d'impatto della citata deroga rispetto a quanto da ritenersi già scontato nei "tendenziali" di finanza pubblica², dovendo, diversamente, ritenersi esistenti effetti in conto "minori" risparmi di spesa, i quali andrebbero, a rigore, quantificati e corredati di idonea copertura finanziaria.

² Sul punto, considerando che l'allegato 7 al citato articolo della legge finanziaria 2010 non sconta effetti correttivi dei saldi tendenziali del triennio 2010/2012, occorre anche segnalare che la modifica intervenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 2 del 2010, prevede che tali misure riduttive trovino attuazione solo dal 2011 per gli enti che saranno sottoposti al rinnovo del consiglio comunale.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>